



## **CITTA' DI RAGUSA**

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA (EX ZONA A – L.R. 61/81).**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del contratto**
- Art. 2 – Valore stimato della concessione**
- Art. 3 – Durata del contratto**
- Art. 4 – Tempi di esecuzione**
- Art. 5 – Canone posto a base di gara – modalità di pagamento**
- Art. 6 – Imposta sulla pubblicità**
- Art. 7 – Stipula del contratto**
- Art. 8 – Cauzione definitiva**
- Art. 9 – Divieto di cessione del contratto**
- Art. 10 – Fallimento dell'aggiudicatario**
- Art. 11 – Recesso unilaterale**
- Art. 12 – Risoluzione per inadempimento**
- Art. 13 – Diritto di recesso**
- Art. 14 – Responsabilità dell'aggiudicatario**
- Art. 15 – Localizzazione e realizzazione degli impianti**
- Art. 16 – Variazione dell'oggetto della concessione**
- Art. 17 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario**
- Art. 18 – Utilizzo pubblicitario degli impianti**
- Art. 19 – Facoltà del Comune**
- Art. 20 – Consegnna degli impianti al termine del contratto**
- Art. 21 – Risoluzione delle controversie**
- Art. 22 – Penali**
- Art. 23 – Controllo**
- Art. 24 – Riservatezza**
- Art. 25 – Domicilio dell'aggiudicatario**
- Art. 26 – Elezione di domicilio e Foro competente**
- Art. 27 – Spese contrattuali**
- Art. 28 – Rinvio alla normativa vigente**

## **Art. 1 – Oggetto del contratto**

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di fornitura, installazione e manutenzione di impianti pubblicitari nel Centro Storico di Ragusa (ex Zona A – L.R. 61/81), nelle aree e secondo le tipologie e quantità indicate nel progetto per “Installazione di impianti pubblicitari di proprietà comunale, di preinsegne per attività turistiche e commerciali private, da collocarsi nel centro storico di Ragusa Ibla”, approvato dalla Commissione Centri Storici di questo Comune nella seduta del 19/05/2016 con verbale n. 995/2016 e nella documentazione facente parte degli atti di gara e di cui l'aggiudicatario ha preso visione ed accettato il contenuto.

L'impresa aggiudicataria è obbligata alla fornitura e posa in opera a regola d'arte degli impianti di nuova installazione che avverrà a sua cura e spese, nonché alla manutenzione e alla gestione degli stessi.

Gli impianti di nuova installazione saranno ceduti dalla ditta aggiudicataria al Comune di Ragusa, in proprietà piena ed esclusiva, a titolo gratuito, alla scadenza del contratto.

## **Art. 2 – Valore stimato della concessione**

Il valore della concessione annuale può essere stimato in **€ 56.615,71**

## **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto avrà durata decennale con decorrenza dalla data di stipulazione o di consegna.

## **Art. 4 – Tempi di esecuzione**

La fornitura e l'installazione degli impianti oggetto del contratto dovranno avvenire entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data di stipula dello stesso, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico di questo Comune.

Il collaudo degli impianti dovrà avvenire entro giorni 10 (dieci) dalla data di ultimazione dei lavori e le risultanze dello stesso dovranno essere trasmesse al Comune di Ragusa .

## **Art. 5 – Canone posto a base di gara – modalità di pagamento**

Il canone annuale che l'aggiudicatario dovrà versare al Comune di Ragusa, risultante dal verbale di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto all'Amministrazione Comunale con le seguenti modalità:

- Pagamento del 50% dello stesso canone di ogni annualità entro il 1 giugno di ogni anno;
- Pagamento del canone residuo pari al 50% di ogni annualità entro il 1 dicembre di ogni anno;

Il ritardo nel pagamento delle rate comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori al tasso legale, salvo la prova del maggior danno da parte dell'Amministrazione.

## **Art. 6 – Imposta sulla pubblicità**

L'aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 507/93 e s.m.i., dovrà presentare la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 507/93 e s.m.i. ai fini dell'imposta sulla pubblicità e corrispondere la relativa imposta ai sensi di legge.

L'imposta dovrà essere calcolata sulla base dei metri quadri relativi a ciascun impianto secondo il sistema del c.d. “vuoto per pieno”.

### **Art. 7 – Stipula del contratto**

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, comprensiva della cauzione e delle polizze di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, di seguito riportati in seno al presente, entro il termine assegnato dal Comune di Ragusa.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di:

1. perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti comunali e di tutte le norme che disciplinano espressamente la materia oggetto del contratto di cui al presente capitolato;
2. accettazione di quanto oggetto del presente capitolato per quanto attiene la perfetta gestione.

### **Art. 8 – Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento di quanto oggetto del presente contratto e riportati nel presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto stesso, una cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo determinato ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti.

La garanzia fideiussoria dovrà avere durata pari a quella del contratto; essa sarà presentata in originale al Comune di Ragusa prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di mancato e/o ritardato versamento delle somme dovute dall'aggiudicatario per canone e imposta di pubblicità, il Comune procederà all'incameramento della cauzione limitatamente alle somme non versate.

L'aggiudicatario, pertanto, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione. Qualora durante la gestione del servizio, la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune, in caso di mancato reintegro, previa messa in mora dell'aggiudicatario, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa di questi.

Detta cauzione prestata sarà svincolata al termine del contratto, mediante adozione di apposito provvedimento, solo successivamente alla consegna della banca dati relativa alla gestione del servizio e al trasferimento in proprietà, a titolo gratuito al Comune di Ragusa, di tutti gli impianti pubblicitari oggetto del contratto, alla riconsegna di quelli di sua proprietà in buono stato d'uso, manutenzione e conservazione, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto.

### **Art. 9 – Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non potrà essere ceduto nemmeno parzialmente.

### **Art. 10 – Fallimento dell'aggiudicatario**

In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell'aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto e gli impianti oggetto del presente contratto diverranno di

proprietà del Comune.

In nessun caso il Comune di Ragusa sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

### **Art. 11 – Recesso unilaterale**

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per comprovati motivi di interesse pubblico, previo pagamento della quota delle spese sostenute e dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario corrispondente all'ammortamento degli stessi per il periodo residuo del contratto.

### **Art. 12 – Risoluzione per inadempimento**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 1453, 1454 e 1455 C.C. In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al secondo miglior offerente.

Costituiscono causa di risoluzione di diritto del relativo contratto anche:

1. la mancata corresponsione di una sola rata del canone dovuto;
2. i casi di constatata negligenza rispetto ai termini e prescrizioni contrattuali dell'aggiudicatario che si ripetessero tre volte in un anno;
3. il fallimento dell'aggiudicatario;
4. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
5. subappalto del contratto;
6. cessione a terzi, anche parziale, del contratto.

Nell'ipotesi di fallimento dell'aggiudicatario, la risoluzione di diritto del contratto si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

Potranno costituire, altresì, causa di risoluzione del relativo contratto:

- 1) inadempienze degli obblighi retributivi e/o contributivi verso il personale dipendente;
- 2) aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- 3) non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- 4) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche ad una sola clausola ovvero agli obblighi ed oneri posti a carico dell'aggiudicatario in base al Capitolato, all'offerta di gara e al contratto;
- 5) la mancata, corretta e tempestiva manutenzione degli impianti;

### **Art. 13 – Diritto di Recesso**

È data facoltà alle parti, a partire dall'inizio del secondo anno di esecuzione del contratto, di recedere dallo stesso con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo PEC al domicilio eletto.

In tale ipotesi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, gli impianti dovranno essere consegnati al Comune di Ragusa.

A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'aggiudicatario ed il Comune di Ragusa, apposito verbale e contestuale inventario analitico relativo a numero, posizionamento, stato di fatto, manutentivo e conservativo degli impianti.

Nell'ipotesi di recesso da parte dell'aggiudicatario, egli sarà tenuto al versamento del canone contrattuale per l'intero semestre.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Comune di Ragusa nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche sotto forma di rimborso spese.

#### **Art. 14 – Responsabilità dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è responsabile sia civilmente che penalmente dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze vengono arrecati a persone e/o cose durante la vigenza del contratto; l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità od onere.

A tal fine l'aggiudicatario deve contrarre, per tutta la durata del rapporto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per un massimale per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Detta copertura assicurativa dovrà essere rinnovata annualmente. Copia della polizza dovrà essere depositata prima della stipulazione del contratto ed essere riferita allo stesso; l'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione.

#### **Art. 15 – Localizzazione e realizzazione degli impianti**

Gli impianti oggetto del presente dovranno essere realizzati sulla base delle localizzazioni richiamate al precedente punto 1 e delle specifiche tecniche contenute negli allegati di gara e nel regolamento sulla pubblicità e dovranno essere realizzati a regola d'arte ed avere caratteristiche di elevata qualità tecnico - costruttiva, funzionale ed estetica.

L'aggiudicatario, in conformità al regolamento comunale sulla pubblicità, dovrà identificare ciascun impianto con una targhetta indicante il proprio logo e i dati identificativi.

L'elenco degli impianti installati con il numero identificativo e l'esatta ubicazione (nome via e progressiva chilometrica/indicazione planimetrica) dovrà essere consegnato anche al Comune e mantenuto aggiornato;

#### **Art. 16 – Variazioni dell'oggetto del contratto**

A causa di sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o del piano degli impianti pubblicitari oppure a causa di circostanze impreviste od imprevedibili, accertate dall'Amministrazione, la stessa può disporre la variazione in aumento o in diminuzione della consistenza degli impianti individuata in sede di gara.

La maggiore o minore consistenza degli impianti pubblicitari comporterà un adeguamento del canone annuo sulla base della stima compiuta dall'amministrazione, effettuata tenendo conto della variazione di superficie espositiva e del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di accettare l'eventuale diminuzione o incremento dell'oggetto del contratto.

#### **Art. 17 – Obblighi a carico del concessionario**

Rientrano nelle obbligazioni contrattuali dell'aggiudicatario, oltre il pagamento del canone, le seguenti ulteriori prestazioni a proprie cura e spese, inderogabili ed estese a ciascun impianto:

1. manutenzione straordinaria di tutti gli impianti oggetto del contratto, finalizzata al loro

completo mantenimento in termini di funzionalità e di sicurezza, anche con interventi strutturali e fornitura e posa in opera di materiali, durante tutto il periodo di validità del contratto (gli interventi potranno riguardare a titolo indicativo e non esaustivo, la sostituzione di pannelli rotti, il risanamento di elementi strutturali divelti o danneggiati a causa di incidenti, atti vandalici, eventi atmosferici ecc.); nel caso in cui l'impianto sia in condizioni tali da non poter essere ripristinato, l'aggiudicatario provvederà alla fornitura e posa in opera di un nuovo manufatto con dimensioni e caratteristiche tecniche identiche a quello esistente previa sua rimozione, compreso il trasporto e smaltimento, presso le discariche autorizzate, del materiale di risulta.

2. manutenzione ordinaria, di pulizia e tinteggiatura di tutti gli impianti oggetto del contratto, compresi tutti gli interventi necessari per il loro mantenimento in termini di efficienza, funzionalità e decoro dell'ambiente, durante tutto il periodo di validità del contratto.

3. spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio, senza nessun onere a carico del Comune;

4. verifica periodica della stabilità di detti impianti, con particolare attenzione agli ancoraggi con intervento immediato nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

5. verifica dei requisiti di funzionalità e sicurezza in relazione alle normative vigenti ed adeguamento a quelle che potrebbero essere emanate durante il periodo di durata del contratto;

6. custodia degli impianti di cui l'aggiudicatario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile;

7. non creazione di situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.;

8. puntuale rispetto degli adempimenti dichiarativi e di pagamento connessi all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti del soggetto attivo d'imposta;

9. osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008, con espresso esonero del Comune di Ragusa da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'inosservanza degli obblighi e adempimenti ivi previsti;

10. applicazione nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

11. nomina del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e il referente per la gestione successiva all'aggiudicazione;

12. assunzione totale ed integrale dell'operato dei propri dipendenti e di quello gestito in distacco;

13. dotarsi di una sede operativa ubicata all'interno del territorio comunale.

Sono inoltre, a totale carico dell'aggiudicatario:

a) le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, compresi quelli fiscali;

b) le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, imposta, canone, diritto, onere o tributo derivante dalla esecuzione del contratto, che sono e/o saranno istituiti e/o applicati dallo Stato o dai Comuni o altri Enti Pubblici ove sono e saranno installati gli impianti pubblicitari;

- c) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta da privati, Enti Pubblici (compresa quella del Genio Civile relativamente alla verifica strutturale di detti impianti ed in genere di tutte le spese tecniche relative) e o da terzi in genere, che dovessero essere necessari e le relative spese anche di natura fiscale per l'esercizio dell'attività affidata;
- d) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
- e) le spese di rimozione, smaltimento e trasporto a rifiuto dei manufatti di cui sia necessaria la sostituzione, compresi gli oneri di discarica;
- f) ogni altra spesa derivante dalla fornitura di beni e servizi relativi alla gestione del contratto, che dovrà essere conforme alle modalità risultanti dal verbale di aggiudicazione, dal presente capitolato e dal relativo contratto.

Ogni inadempienza relativa agli obblighi previsti contrattualmente sarà contestata all'aggiudicatario a mezzo PEC dal Comune di Ragusa e lo stesso sarà tenuto a provvedervi entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento. In caso d'inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, il Comune di Ragusa potrà provvedervi d'ufficio prelevando l'importo delle spese sostenute dalla cauzione definitiva costituita ed applicando una penale in conformità a quanto previsto dal successivo art. 21. L'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta del Comune di Ragusa tutta la documentazione inerente la corretta esecuzione del contratto, per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza amministrativa.

### **Art. 18 – Utilizzo pubblicitario degli impianti**

Gli impianti e gli spazi pubblicitari sono destinati solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività commerciali.

Tale utilizzo, sfruttamento e attività si intendono effettuati e svolti direttamente dal soggetto aggiudicatario.

**L'aggiudicatario è obbligato ad installare a propria cura e spese all'interno di tutti gli impianti contenenti 6 e 9 tavole, apposita tabella avente dimensioni di cm. 110 x 20, dello stesso materiale di quello utilizzato per la realizzazione delle tavole, che resterà nella disponibilità del Comune di Ragusa, senza nessun compenso per l'aggiudicatario.**

### **Art. 19 – Facoltà del Comune**

Il Comune di Ragusa si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone.

Il Comune di Ragusa ha, inoltre, la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati, a mezzo PEC; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito all'aggiudicatario di tutte le spese relative e conseguenti, con prelievo dalla cauzione definitiva prestata dall'aggiudicatario.

### **Art. 20 – Consegna degli impianti al termine del contratto**

Al termine del contratto, l'aggiudicatario consegnerà al Comune di Ragusa tutti gli impianti dallo stesso realizzati in piena efficienza e manutenzione. Quest'ultimi impianti saranno trasferiti in proprietà esclusiva e a titolo gratuito al Comune di Ragusa senza alcuna formalità, entro e non oltre 30 giorni dal cessare per qualsiasi causa, motivo o ragione degli effetti del

contratto, senza corresponsione al soggetto aggiudicatario di alcun compenso, indennità e/o rimborsi.

### **Art. 21 – Risoluzione delle controversie**

Le eventuali controversie saranno devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Ragusa. E' escluso l'arbitrato e pertanto, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

### **Art. 22 – Penali**

Per tutti i casi non diversamente disciplinati, l'inosservanza a quanto stabilito con il presente capitolato e dal relativo contratto si renderà applicabile, a carico della ditta aggiudicataria, una penale variabile da € 200,00 a € 5.000,00, in ragione della gravità dell'inadempimento, dell'interesse pubblico del concedente e della corretta esecuzione del contratto.

### **Art. 23 – Controllo**

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e dal Piano degli impianti pubblicitari.

L'aggiudicatario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al superiore art. 3, salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini della repressione dell'abusivismo, l'aggiudicatario effettua la vigilanza sulle installazioni pubblicitarie effettuate da terzi sulla propria macroarea di competenza, segnalando al Comune eventuali presunte irregolarità.

### **Art. 24 – Riservatezza**

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto aggiudicatario; ne è garantita riservatezza secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/03.

### **Art. 25 – Domicilio dell'aggiudicatario**

Al domicilio eletto dell'aggiudicatario si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni anche giudiziarie dipendenti e conseguenti il contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata al Comune di Ragusa.

Deve essere altresì, tempestivamente comunicata al Comune di Ragusa, ogni variazione dei recapiti telefonici e/o PEC.

Le variazioni non comunicate sono ad esclusivo rischio dell'aggiudicatario.

### **Art. 26 – Elezione di domicilio e Foro competente**

A tutti gli effetti del contratto il concessionario dovrà eleggere domicilio nel Comune di Ragusa. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Ragusa.

**Art. 27 – Spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese di ogni genere relative al contratto.

**Art. 28 – Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolo si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché al Regolamento dei Contratti del Comune di Ragusa, del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Il Dirigente del Settore III  
*Dott. Ing. Ignazio Alberghina*